



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Ai Direttori dei musei dotati di
autonomia speciale

Ai Direttori dei Poli museali regionali

LORO SEDI

Circolare n. *10/2017*

MIBACT-DG-MU
SEG_DIR_GEN
0002672 10/03/2017
Cl. 01.01.13/1

Al Servizio I e II
N.D.G.

Oggetto: Circolare n. 38 del 9 febbraio 2017 Direzione generale Organizzazione – Adempimenti.

Con riferimento alla circolare in oggetto, che si allega, si richiama l'attenzione del personale in possesso di laurea in giurisprudenza ed abilitato all'esercizio della professione forense sulle norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, diffidando chiunque dovesse risultare iscritto all'Albo degli Avvocati all'immediata cancellazione dallo stesso.

Nei confronti del dipendente che dovesse risultare iscritto all'Albo degli Avvocati ciascun Direttore in indirizzo dovrà intraprendere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 *bis* del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Il Direttore Generale
(Arch. Ugo Soragni)

Allegati 1





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio III

CIRCOLARE N. 38

Prot. n. 3889
CLASS. 16.19.01/1.14

Roma, 9 Febbraio 2017

**Ai Direttori Generali
Ai Segretari Regionali
Ai Direttori degli Uffici centrali
e periferici
LORO SEDI**

e, p.c.: **Al Capo di Gabinetto
SEDE**

**Al Segretario Generale
SEDE**

**Al Direttore
dell'Organismo Indipendente
di Valutazione della Performance
SEDE**

OGGETTO : Iscrizione all'Albo degli Avvocati ed esercizio della professione forense da parte dei pubblici dipendenti – corretta applicazione della legge 25 novembre 2003, n. 339, recante “*Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato*” – Responsabili del contenzioso.

Con riferimento all'oggetto, si invitano le SSLL a verificare che, negli Uffici dalle medesime diretti, il personale con qualifica dirigenziale o non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche in regime di *part-time*, laureato in giurisprudenza ed abilitato all'esercizio della professione forense non sia iscritto al relativo Albo.

Il suddetto accertamento si ritiene indispensabile al fine di garantire:

- a) la corretta applicazione della legge 25 novembre 2003, n. 339, recante “*Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato*” (cfr. Corte di Cassazione - Sezioni Unite - sentenza n. 11833 del 16 maggio 2013);
- b) il puntuale rispetto di tutta la normativa in materia di incompatibilità del pubblico impiego di cui agli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di cui agli art. 53 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- c) il puntuale rispetto del “*Codice di Comportamento dei dipendenti del MiBACT*”, D.M. 23 dicembre 2015, pubblicato con Circolare n. 50 del 30 dicembre 2015, nonché della normativa contrattuale vigente in materia;
- d) gli *standard* di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni e integrazioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio III

Le SS.LL, pertanto, nell'ambito dell'organizzazione dei propri Uffici, dovranno provvedere:

- ad accertare che il dipendente, anche in regime di *part-time*, non risulti iscritto all'Albo degli Avvocati;
- in caso di riscontro positivo, a diffidarlo alla immediata cancellazione dall'Albo stesso (richiedendo le necessarie informazioni all'Ordine degli Avvocati competente per territorio);
- sempre in caso di riscontro positivo, ad azionare la correlata azione disciplinare nei termini di cui all'art. 55 *bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni, in base alla qualifica rivestita, salvo che l'occorso, per la sua specifica gravità (ovvero la sanzione ipotizzata risulti superiore a dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione), sia di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Si confida nella scrupolosa osservanza della presente e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro in merito a quanto in essa previsto, non appena siano state poste in essere tutte le opportune verifiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Marina GIUSEPPONE

MP
\\fileserver4\DGOAGIP\Servizio VI\Contenzioso Personale in Servizio\PUZONI Marco\CIRCOLARI\Circolare incompatibilità professione Avvocato